



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 14/05/2020

### FATTO

Parte ricorrente espone:

- a) di aver diritto alle somme a credito di un libretto postale intestato al fratello, di cui è erede legittimo (decesso avvenuto nel 2017);
- b) avendo appreso che tali somme ammontavano a Euro 1,38, ha richiesto all'intermediario evidenza dei movimenti effettuati sul libretto, dai quali risultava un prelievo di Euro 53.599,13 in data 10.6.2016;
- c) tale prelievo non risulta annotato sul libretto postale cartaceo in mano alla cliente, che infatti evidenzia un saldo molto superiore (Euro 48.977,49);
- d) le richieste di ottenere la documentazione sul prelievo, effettuate tramite l'ufficio postale, non avevano esito;
- e) sporgeva quindi un primo reclamo tramite un legale;
- f) sporgeva quindi un secondo reclamo, nel quale rilevava che il prelievo era sfornito di ogni prova e che, inoltre, il 23.8.2016 era stata annotata sul libretto un'altra operazione di Euro 2.967,00 (all'esito del quale il saldo residuo sul libretto risultava di Euro 48.977,49), la quale tuttavia non risultava dalla lista dei movimenti; reiterava quindi la propria richiesta di documentazione esplicitativa dei movimenti, evidenziando il grave inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi ex art. 119 del TUB;
- g) si applica l'articolo 1835 c.c. ed il decreto DMEF 26.2.2016, secondo cui le annotazioni sul libretto fanno piena prova nei rapporti fra la banca ed il depositante.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Chiede l'accertamento della nullità del prelievo di E 53.599,13 e il riaccredito della somma o, in subordine, la restituzione di E 48.997,49.

L'intermediario afferma che:

- a) il libretto è stato aperto dal titolare defunto nel 2012;
- b) in merito al prelievo del 10.6.2016 di Euro 53.599,13, in quella data il titolare si presentava allo sportello per emettere un vaglia circolare di Euro 3.653,00 e per versare un assegno circolare di altra banca di Euro 53.599,13;
- c) per errore, la somma portata dall'assegno veniva versata come contanti e non come assegno; per correggere l'errore contabile, era necessario procedere ad operazioni "inverse" a quelle effettuate e quindi si procedeva ad annotare il rimborso della somma in favore del titolare e alla restituzione dell'assegno;
- d) la mancanza delle annotazioni correttive relative all'incasso dell'assegno è dovuta al fatto che il libretto fu rilasciato al titolare proprio il giorno 10.6.2016; il libretto non fu mai aggiornato perché non ci furono ulteriori movimentazioni;
- e) la mancanza delle distinte cartacee è dovuta al fatto che "le registrazioni presenti nella lista movimenti erano dovute ad una correzione esclusivamente contabile";
- f) le annotazioni apposte a mano sul libretto non sarebbero opponibili all'intermediario, in quanto prive di riscontri contabili.

Chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la ricorrente ribadisce l'assenza nel libretto delle annotazioni contestate, ed in particolare del prelievo di Euro 53.599,13. Risulta annotata una seconda operazione di prelievo, di Euro 2.967, con un saldo residuo di Euro 48.977,49. Inoltre, l'intermediario non ha fornito prova scritta della propria ricostruzione dei fatti. La cliente contesta inoltre l'affermazione secondo cui il libretto sarebbe privo delle annotazioni in quanto rilasciato proprio lo stesso giorno (10.6.2016), tenuto conto che lo stesso intermediario riferisce che, a seguito dell'errore, l'ufficio era riuscito a correggere il disguido tecnico avvenuto, entro le ore 13:23 della stessa giornata. L'intermediario non ha quindi superato la presunzione probatoria prevista dall'articolo 1835 c.c.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce che le annotazioni sul libretto non furono mai aggiornate in quanto, successivamente alla data del 10/06/2016, il libretto in questione non è stato più presentato allo sportello dal legittimo titolare, circostanza che avrebbe permesso di annotare la regolarizzazione contabile contestata dalla ricorrente. Ciò è consentito dall'articolo 2, comma 9, delle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto, secondo le quali le operazioni "*..a seguito di rettifiche contabili possono essere annotate sul libretto anche dopo l'esecuzione delle stesse in occasione della prima presentazione del libretto....*"

Sottolinea nuovamente che la vicenda in ricorso ha avuto origine dal versamento di un assegno immediatamente restituito al de cuius e ritiene che una indagine presso le banche dove il de cuius intratteneva il conto corrente sul quale è stato emesso l'assegno farebbe emergere che la somma portata dall'assegno fu subito riversata sul detto conto.

Produce a riprova un estratto del Giornale di Fondo del 10.6.2016.

## DIRITTO

La controversia riguarda la possibilità per l'intermediario di dare la prova dell'esistenza di un rapporto sottostante diverso da quello apparente dal titolo. Poiché si tratta di controversia con il depositante (in questo caso, più precisamente, con il successore a titolo universale del depositante) e non con un terzo, viene nella specie in rilievo l'interpretazione dell' art 1835 cod. civ. e in particolare del secondo comma, il quale



prevede che in caso di rilascio di un libretto di deposito a *risparmio le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.*

A tale riguardo si ricorda anzitutto che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la banca può fornire la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia comunque stata effettuata. Cfr. per esempio, Cassaz., n. 13643 del 2014: *"In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelievamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita"*.

Questa conclusione è coerente con la natura giuridica attribuita a tali documenti, considerati titoli causali in cui il rapporto sottostante è destinato in ultima istanza a prevalere sulla lettera del titolo, v. ad es. Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n.24543: *"I libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante (deposito a risparmio) e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale"*.

Nello stesso senso è del resto orientata anche la giurisprudenza dell'ABF. V. ad es. Collegio di Milano, Decisione N. 36 del 07 gennaio 2016: *"Per quanto riguarda la prima questione, il Collegio ricorda che secondo consolidato orientamento l'efficacia probatoria del libretto di risparmio di cui all'art. 1835, co. 2, c.c., si riferisce soltanto alle operazioni annotate sul libretto stesso, ma ciò non implica che solo queste ultime debbano essere considerate come effettuate; infatti, è sempre ammessa la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia stata effettivamente compiuta"*.

Questa essendo la disciplina applicabile al caso, il Collegio ritiene che il convenuto abbia nella specie offerto una prova sufficiente a spiegare la differenza tra le risultanze letterali portate dal documento e la realtà del rapporto sottostante. La ricostruzione degli eventi prospettata dal convenuto risulta infatti attestata dalla dichiarazione del direttore competente e confermata dalla produzione delle evidenze contabili delle movimentazioni descritte nella detta dichiarazione, nonché dell'estratto del Giornale di Fondo che reca anch'esso voci coerenti con la prospettazione del convenuto.

In assenza di indizi contrastanti, l'esatta ricostruzione della contabilità relativa al rapporto sottostante offerta dai suddetti mezzi di prova sembra nel complesso sufficiente a vincere la presunzione contenuta nel secondo comma dell'art. 1835.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA